

1. **DEFINIZIONI**
2. **FINALITÀ**
3. **DATA DI EFFICACIA - DURATA**
 - 3.1 Data di efficacia e durata del Contratto
 - 3.2 Data di efficacia e durata della Licenza - Rinnovo
 - 3.3 Durata della licenza e del contratto
4. **CONSEGNA DEL SOFTWARE**
5. **DIRITTO DI UTILIZZARE IL SOFTWARE**
6. **SERVIZI SOFTWARE ASSOCIATI**
 - 6.1 Oggetto
 - 6.2 Lavori di manutenzione a distanza
 - 6.3 Lavori in sede
 - 6.4 Esclusioni
7. **CONDIZIONI ECONOMICHE**
8. **OBBLIGHI E GARANZIE DEL FORNITORE**
 - 8.1 Proprietà intellettuale
 - 8.2 Garanzia di conformità
 - 8.3 SUBFORNITURA
9. **OBBLIGHI E GARANZIE DEL CLIENTE**
 - 9.1 Proprietà intellettuale dei Dati del Cliente
 - 9.2 Utilizzo del Software
 - 9.3 COLLABORAZIONE
10. **GARANZIA DI NON CONTRAFFAZIONE**
11. **AUDIT**
12. **DATI PERSONALI**
13. **RISERVATEZZA**
14. **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**
 - 14.1 Esclusioni
 - 14.2 Limitazione di responsabilità
 - 14.3 Forza maggiore
15. **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO SIGNIFICATIVO**
16. **VARIE**
 - 16.1 Assicurazioni
 - 16.2 Responsabilità sociale d'impresa (CSR)
 - 16.3 Cessione
 - 16.4 Divieto di sollecitazione del personale
 - 16.5 Rinuncia ai diritti
 - 16.6 Clausola di invalidità parziale
 - 16.7 Titoli
 - 16.8 Referenze commerciali
 - 16.9 Clausola di ultrattività
 - 16.10 Intero accordo delle parti
 - 16.11 Conformità alle norme sulle esportazioni
 - 16.12 Diritti limitati dal Governo
17. **NOTIFICA E FIRMA**
18. **CONTROVERSIE**
 - 18.1 Ricerca di un accordo amichevole
 - 18.2 Diritto applicabile / foro competente

1. DEFINIZIONI

“**Servizi software associati**” indica i servizi direttamente connessi al funzionamento del Software in conformità, ai termini stabiliti nelle Condizioni particolari e nel Modulo d'ordine, che possono, a titolo esemplificativo, includere servizi di hosting, supporto, manutenzione e/o assistenza.

“**Beneficiario**”: indica qualsiasi società affiliata del Cliente che beneficia dello stesso diritto del Cliente di utilizzare il Software e gli stessi Servizi software associati nell'ambito di un unico Contratto, come espressamente consentito dal Fornitore nelle condizioni della Proposta Commerciale e del Modulo d'ordine.

“**Cliente**” indica la persona giuridica o l'entità identificata nel Modulo d'ordine come parte contraente del Fornitore nel Contratto.

“**Dati del Cliente**” indica le informazioni create o raccolte dal Cliente, o dal Software in quanto derivate da informazioni fornite dal Cliente stesso ed elaborate con il Software.

“**Software di terze parti del Cliente**” indica programmi informatici standard o specifici pubblicati o sviluppati dal Cliente, dal Beneficiario o da terzi.

“**Proposta Commerciale**” indica un documento scritto in forma digitale emesso dal Fornitore al Cliente che descrive l'offerta del Fornitore al Cliente per il Software, i Servizi software associati e le Parti.

“**Contratto**” indica l'accordo tra le Parti come delineato nel documento scritto che segue, in formato digitale, elencato in ordine decrescente di precedenza:

(i) il presente Modulo d'ordine e l'E-mail di Consegna del Software o la ricevuta di consegna del Software,

(ii) la Proposta Commerciale,

(iii) le Condizioni particolari della Licenza software e i Servizi software associati indicati nel Modulo d'ordine,

(iv) le Condizioni generali della Licenza software e i Servizi software associati.

Eventuali modifiche future recano una data corrispondente alla data di efficacia delle clausole in esse contenute, ma non modificano la data iniziale di efficacia del Contratto.

“**E-mail di Consegna**” ha il significato indicato nella sezione “CONSEGNA DEL SOFTWARE”

“**Documentazione**” indica le descrizioni delle funzionalità e delle specifiche del Software e le procedure per l'installazione e l'utilizzo del Software, accessibili tramite il sito web menzionato nelle Condizioni particolari.

“**Implementazione**” indica la distribuzione (deployment), la configurazione, l'integrazione, la formazione e i servizi di consulenza forniti da EasyVista al Cliente, come meglio descritti nello Statement of Work.

“**Licenza**” indica il diritto di utilizzare il Software, come descritto nel Contratto.

Il Modulo d'ordine indica se il Software viene utilizzato nell'ambito di:

- una “**Licenza in Hosting**”, ovvero una Licenza concessa per l'uso in Hosting. “**In Hosting**” indica l'utilizzo del Software esclusivamente in forma e modalità installate al di fuori del sito e dei server del Cliente - e, se indicato nel Modulo d'ordine, dei Beneficiari - ai quali il Cliente ha accesso solo da remoto e, se indicato nel Contratto, ai quali i Beneficiari possono accedere. Il Software viene fornito al Cliente come istanza dedicata.

Oppure,

- una “**Licenza SaaS**”, ovvero una Licenza concessa al Cliente - e, se indicato nel Modulo d'ordine, ai Beneficiari - per il servizio tecnologico Software as a Service (di seguito SaaS). “**SaaS**” indica l'utilizzo del Software come Licenza in Hosting, con la differenza che il Software è installato su un'architettura multitenant.

Oppure,

- una “**Licenza in Locale**”, ovvero una Licenza concessa al Cliente - e, se indicato nel Modulo d'ordine, ai Beneficiari - per l'uso in Locale. “**In Locale**” indica l'utilizzo del Software distribuito sul sito e su server di proprietà del Cliente e da esso controllati.

“**Modulo d'ordine**” indica un documento scritto fornito dal Fornitore in forma elettronica, sottoscritto da entrambe le Parti, con il quale il Cliente ordina i diritti di utilizzo di uno o più Software e Servizi software associati. L'emissione dell'ordine di acquisto da parte del Cliente non esclude le condizioni specificate nel Modulo d'ordine del Fornitore. L'eventuale Statement of Work firmato da entrambe le Parti è considerato parte integrante del Modulo d'ordine.

“**Parte**” indica il Fornitore o il Cliente, mentre per “**Parti**” si intendono collettivamente il Fornitore e il Cliente.

“**Licenza perpetua**” indica la concessione della Licenza per la durata del diritto d'autore prevista dal Codice degli Stati Uniti per i programmi per computer.

“**Software**” indica i programmi informatici standard messi dal Fornitore a disposizione del Cliente per soddisfare le sue esigenze, come previsto nella Documentazione software e alle condizioni stabilite nel Contratto. Il Software oggetto del Contratto è specificato nel Modulo d'ordine.

“**Statement of Work**” indica l'eventuale piano scritto concordato tra le Parti che descrive l'implementazione del Software e la fornitura dei Servizi Software da parte di EasyVista al Cliente e gli aspetti connessi.

“**Licenza a tempo**” indica una concessione limitata della Licenza per un periodo di tempo stabilito nelle Condizioni particolari.

“**Fornitore**” indica la persona giuridica appartenente al gruppo EasyVista identificata nel Modulo d'ordine, che è la controparte contrattuale del Cliente, che concede la Licenza e fornisce i Servizi software associati.

“**Aggiornamento**”: qualsiasi Funzionalità modificata o nuova o miglioramento delle prestazioni del Software non direttamente correlato a un Incidente.

“**Aggiornamento importante**”: qualsiasi Aggiornamento significativo del Software che riguardi uno o più dei seguenti aspetti: funzionalità, interfaccia utente, architettura tecnica o prestazioni.

“**Aggiornamento minore**”: un Aggiornamento che contiene principalmente una Correzione.

“**Versione**” indica in generale qualsiasi Aggiornamento minore o Aggiornamento importante del Software.

Tutti i termini e le definizioni utilizzati nelle Condizioni generali che non sono definiti nelle stesse, sono definiti nelle Condizioni particolari, nel Modulo d'ordine o nella Documentazione.

2. FINALITÀ

Lo scopo di ciascun Contratto tra il Fornitore e il Cliente è, come meglio specificato nelle Condizioni particolari, nel Modulo d'ordine e nella Documentazione, a fronte di un corrispettivo pagato dal Cliente, (i) la concessione da parte del Fornitore della Licenza al Cliente, (ii) la consegna e la fornitura da parte del Fornitore al Cliente dell'uso e dell'accesso al Software e (iii) l'esecuzione da parte del Fornitore per il Cliente dei Servizi software associati, il tutto come descritto nelle Condizioni particolari e nel Modulo d'ordine.

3. DATA DI EFFICACIA - DURATA

3.1 DATA DI EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto decorre dalla completa sottoscrizione del Modulo d'ordine da parte di entrambe le Parti, salvo che la data di decorrenza sia diversamente disciplinata dalle norme di legge come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di contratti con il settore pubblico. Il Contratto rimane efficace fino alla scadenza del periodo di Licenza, a meno che non venga risolto prima per legge o nelle modalità stabilite nel Contratto.

3.2 DATA DI EFFICACIA E DURATA DELLA LICENZA - RINNOVO

A. NORME GENERALI

A seconda del Modulo d'ordine, la Licenza può prevedere una durata fissa, con un numero fisso di anni di abbonamento nell'ambito della Licenza a tempo (ad esempio una *Licenza triennale rinnovabile*), o una durata indeterminata nell'ambito della Licenza perpetua, entro i limiti consentiti dalla legge applicabile.

Tutte le Licenze decorrono il giorno della consegna del Software, come descritto nella sezione 4 "CONSEGNA DEL SOFTWARE". Per tutte le Licenze, la fatturazione decorre alla data concordata tra le Parti e indicata nel Modulo d'ordine (la Data di decorrenza).

B. NORME SPECIFICHE PER LE LICENZE A TEMPO

La Licenza a tempo rimane efficace fino alla successiva tra le seguenti date: (i) la fine del Periodo iniziale e (ii) la fine del periodo di rinnovo della Licenza a tempo ("**Periodo di rinnovo**"), a meno che non venga risolta nelle modalità previste nella sezione 3.3.

"**Periodo iniziale**" indica la durata iniziale della Licenza indicata nel Modulo d'ordine, che inizia alla Data di decorrenza.

Al termine del Periodo iniziale e al termine di un Periodo di rinnovo, la Licenza a tempo si rinnova tacitamente per la stessa durata.

Il rinnovo della Licenza rinnova automaticamente i Servizi software associati.

C. NORME SPECIFICHE PER LE LICENZE PERPETUE

Subordinatamente al rinnovo della manutenzione, le Licenze perpetue rimangono efficaci per la durata del diritto d'autore del Software prevista dalla legge applicabile, a meno che non vengano risolte per legge o nelle modalità stabilite nel Contratto.

3.3 DURATA DELLA LICENZA E DEL CONTRATTO

Per le Licenze a tempo, la durata dei Servizi software associati corrisponde alla durata della Licenza indicata nel Modulo d'ordine. Essi sono pertanto rinnovabili automaticamente con la Licenza, e cessano contestualmente alla scadenza della Licenza, come previsto nell'articolo 3.3 "DURATA DELLA LICENZA E DEL CONTRATTO".

Per le Licenze perpetue, i Servizi software associati sono forniti per la durata concordata dalle Parti nel Modulo d'ordine e sono tacitamente rinnovabili salvo disdetta comunicata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno novanta (90) giorni di calendario prima della data di scadenza, come meglio infra stabilito.

Salvo diverso esplicito obbligo di legge, il Contratto non può essere risolto in modalità diverse da quelle previste nel Contratto stesso.

La risoluzione del Contratto comporta la risoluzione sia della Licenza che dei Servizi software associati.

Salvo ed impregiudicato quanto stabilito dal successivo art. 15, ciascuna Parte può risolvere il Contratto nelle seguenti modalità:

- **Licenza a tempo:** Ciascuna Parte può porre fine al tacito rinnovo della Licenza a tempo prima della data di scadenza. La comunicazione deve essere inviata all'altra Parte tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno novanta (90) giorni di calendario prima della data di scadenza del Periodo iniziale o di un Periodo di rinnovo della Licenza. Il recesso ha effetto dalla data di scadenza.
- **Licenza perpetua:** Il Cliente può procedere alla risoluzione anticipata della Licenza perpetua. La comunicazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto al termine del periodo di preavviso indicato nella lettera, che non può essere inferiore a novanta (90) giorni di calendario o al termine del periodo sottoscritto di manutenzione in corso, se successivo.

4. CONSEGNA DEL SOFTWARE

Se non diversamente stabilito nelle Condizioni particolari, il Software si considera consegnato e accettato dal Cliente nel momento in cui il Fornitore invia al Cliente una chiave elettronica univoca o un link per il download ("E-mail di Consegna").

La data di consegna è quella registrata automaticamente dal sistema informativo del Fornitore. Questa data, comunicata al Cliente tramite messaggio elettronico, costituisce prova di consegna.

Il Software viene fornito sotto forma di codice oggetto e non di codice sorgente.

5. DIRITTO DI UTILIZZARE IL SOFTWARE

Il Fornitore concede al Cliente, per i suoi scopi commerciali diretti, il diritto non esclusivo, non cedibile e non trasferibile di utilizzare il Software per il trattamento dei Dati del Cliente durante la sua attività, in tutto il mondo e per la durata, la quantità e i servizi previsti dal Contratto.

Il Cliente utilizzerà il Software nelle modalità previste nella Documentazione e alle condizioni stabilite nel Contratto. Il diritto di utilizzare il Software può essere esercitato solo dagli Utenti autorizzati, come definiti nelle Condizioni particolari.

La presente Licenza vale per tutte le Versioni successive del Software previste dal Contratto.

Il Software può includere componenti software di terze parti presi in Licenza dal Fornitore, nell'ambito di Licenze proprietarie o Open Source, i quali sono disciplinati, oltre che dalle presenti Condizioni generali, dalle rispettive condizioni di Licenza. Su richiesta del Cliente, il Fornitore può presentare l'elenco dei software Open Source e degli eventuali codici sorgente associati; in alternativa l'elenco è disponibile nella Documentazione.

6. SERVIZI SOFTWARE ASSOCIATI

6.1 OGGETTO

Il Fornitore fornisce i Servizi software associati ai termini stabiliti nelle presenti Condizioni generali, nelle Condizioni particolari e nel Modulo d'ordine.

Il Fornitore si adopererà in modo ragionevole per eseguire i Servizi software associati secondo le migliori prassi.

I Servizi software associati sono forniti per il Software come indicato nella Documentazione, secondo la Politica di fine vita del Fornitore indicata nella Documentazione e nelle Condizioni particolari. Il Cliente deve seguire gli Aggiornamenti del Fornitore, come definito nelle Condizioni particolari. Il Fornitore non è responsabile in caso di mancata installazione da parte del Cliente di una versione più recente o aggiornata del Software. Per fugare possibili dubbi, sono esclusi dall'assistenza e dalla manutenzione correttiva: (i) gli interventi resi superflui da patch incluse in aggiornamenti precedenti agli ultimi due Aggiornamenti importanti o (ii) le versioni del software installate da più di due anni alla data della richiesta di assistenza o manutenzione correttiva, ad eccezione delle patch di sicurezza considerate critiche dal fornitore.

6.2 LAVORI DI MANUTENZIONE A DISTANZA

Affinché il Fornitore possa fornire i Servizi software associati tramite manutenzione remota, il Cliente deve installare una linea telefonica dedicata alle comunicazioni informatiche e una connessione Internet protetta, come stabilito nella Documentazione del Fornitore.

Incombe sul Cliente la responsabilità della scelta dell'operatore di telecomunicazioni e dei fornitori di servizi che configureranno, manterranno e collegheranno le risorse di telecomunicazione necessarie per l'utilizzo del Software del Fornitore.

Il Cliente è l'unico responsabile dell'acquisto delle attrezzature necessarie per la manutenzione a distanza e della relativa manutenzione (interruttori, accoppiatori, ecc.). I costi delle chiamate telefoniche di manutenzione a distanza e, più in generale, tutti i costi di connessione, sono esclusivamente a carico del Cliente.

6.3 LAVORI IN SEDE

I lavori in sede si svolgono durante l'orario di lavoro del Cliente comunicato al Fornitore, salvo diverso accordo tra le Parti. Il Cliente comunicherà al Fornitore le norme di salute e sicurezza applicabili nelle sue strutture, il quale Fornitore provvederà a comunicarle al suo personale che lavora presso la sede del Cliente.

6.4 ESCLUSIONI

I Servizi software associati non coprono l'assistenza per l'utilizzo di Software di Terze Parti del Cliente o la relativa manutenzione, che sono di esclusiva responsabilità del Cliente.

Se la Licenza è in Locale, il Cliente deve utilizzare il Software in modo tale da fornire un ragionevole livello di sicurezza e protezione per l'utilizzo del servizio e il relativo accesso. Per la Licenza in Locale, i Servizi software associati non coprono:

- fornitura di risorse software o hardware contro malware o intrusioni di criminali informatici, che sono di esclusiva responsabilità del Cliente;
- il ripristino della totalità o di parte dei Dati del Cliente, il cui backup è di esclusiva responsabilità del Cliente. In deroga a quanto sopra, la riparazione dei dati può essere oggetto di un incarico specifico al Fornitore concordato separatamente tra le Parti.

7. CONDIZIONI ECONOMICHE

I prezzi, i termini, le modalità e la valuta di pagamento sono indicati nel Modulo d'ordine. La valuta di fatturazione predefinita sarà quella valida nel Paese del Fornitore, e il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della fattura. La fatturazione inizia alla Data di decorrenza indicata nel Modulo d'ordine.

I prezzi si intendono imposte escluse. I prezzi sono automaticamente rivisti e modificati ogni anno, anche in caso di rinnovo del Contratto, secondo le clausole seguenti, salvo diverso accordo tra le Parti.

Al fine di rispettare le norme fiscali e contabili, il Cliente deve emettere, se necessario per la propria procedura di acquisto, un nuovo Modulo d'ordine non firmato dalle Parti un mese di calendario prima di ogni data di ricorrenza annuale della Data di decorrenza della Licenza indicata nel Modulo d'ordine iniziale firmato dalle Parti.

Il Fornitore invia le fatture all'indirizzo del Cliente indicato nel Modulo d'ordine iniziale firmato dalle Parti. In caso di modifica dell'indirizzo di fatturazione, il Cliente deve comunicarlo per iscritto al Fornitore almeno un mese di calendario prima della data di ricorrenza annuale della fatturazione.

Regole per l'aumento della tariffa. Le Parti concordano che annualmente, per tutta la durata del Contratto, il Fornitore ha facoltà di aumentare le tariffe standard specificate nel Modulo d'ordine, con un preavviso scritto di trenta (30) giorni al Cliente; a condizione che:

(a) tali aumenti si verifichino non più di una volta per ogni annualità contrattuale; e

(b) l'importo dell'aumento sia pari al maggiore tra:

(i) dieci per cento (10%), o

(ii) la percentuale di aumento, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente, dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati disponibile al momento della revisione.

Per ciascuno dei prezzi previsti nel Modulo d'ordine si applica la seguente formula:

$P(t) = P(t-1) \times \text{Indice}(t) / \text{Indice}(t-1)$ dove:

- $P(t)$ è il prezzo dopo la revisione alla scadenza annuale,

- $P(t-1)$ è il prezzo stabilito nel Modulo d'ordine e quindi il prezzo fatturato alla precedente scadenza annuale,

- l'Indice(t-1) è l'ultimo indice dei prezzi al consumo pubblicato alla data del Modulo d'ordine, quindi l'indice dei prezzi al consumo utilizzato per la revisione nell'anno precedente,

- l'Indice(t) è l'indice dei prezzi al consumo corrispondente alla data di revisione un anno dopo.

In caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente secondo i termini del Contratto, il Cliente deve automaticamente riconoscere (i) interessi di mora calcolati in conformità ai termini indicati nel Modulo d'ordine e (ii) penali di incasso per le spese ragionevolmente sostenute.

Il ritardo nei pagamenti comporta anche la sospensione dei Servizi software associati e dell'accesso al Software. Inoltre, se il Cliente ha acquistato una Licenza perpetua in Locale e non ha effettuato il pagamento anche dopo un sollecito scritto, il Fornitore ha facoltà di modificare il Contratto, sostituendo la Licenza perpetua in Locale con una Licenza annuale in Locale. A tal fine, il Fornitore invierà al Cliente una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per comunicare la variazione. Questa modifica è efficace 90 giorni dopo l'invio della comunicazione. Il 91° giorno segna l'inizio della Licenza a tempo in Locale e del ciclo di fatturazione, alle tariffe previste nel listino prezzi del Fornitore.

In caso di rinnovo tardivo, il Fornitore applicherà un supplemento pari al 20% del listino prezzi del Fornitore, moltiplicato per il numero di mesi non pagati alla data di riattivazione.

Il Fornitore può anche adeguare il proprio listino prezzi per i Servizi software associati se il Cliente non ha rinnovato la Licenza e/o i Servizi software associati alla relativa scadenza.

8. OBBLIGHI E GARANZIE DEL FORNITORE

8.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Fornitore dichiara e garantisce al Cliente (i) di essere in possesso dei diritti di proprietà intellettuale, o del diritto e della facoltà in misura sufficiente a distribuire, concedere l'uso e concedere l'accesso al Software al Cliente alle condizioni del Contratto; e (ii) che l'uso del Software da parte del Cliente alle condizioni del Contratto non viola alcun diritto di terzi o non costituisce inadempimento di un accordo tra il Fornitore e un soggetto terzo.

8.2 GARANZIA DI CONFORMITÀ

Il Fornitore garantisce al Cliente che il Software sarà ragionevolmente conforme alle caratteristiche descritte nelle Condizioni particolari e nella Documentazione per l'intera durata del Contratto, restando inteso che (i) il Software può essere soggetto a ragionevoli Incidenti, come definiti nelle Condizioni particolari, i quali sono risolti secondo le modalità previste nelle Condizioni particolari, (ii) il Fornitore implementa di volta in volta nei suoi Aggiornamenti delle evoluzioni per migliorare l'efficienza e la qualità del Software, come indicato nelle Condizioni particolari e nella Documentazione.

Il Cliente è tenuto ad accertarsi che la funzionalità del Software soddisfi le sue esigenze, e il Fornitore non fornisce alcuna garanzia di idoneità a uno scopo particolare.

La presente garanzia non è valida se il Software è stato modificato dal Cliente o da terzi, ad eccezione delle modifiche precedentemente concordate dal Cliente e dal Fornitore.

Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore aggiorni la Documentazione in base alle correzioni e alle evoluzioni apportate al Software. Il Cliente è responsabile del rispetto dei termini e delle condizioni di software o componenti di terzi eventualmente utilizzati dal Cliente insieme al Software.

8.3 SUBFORNITURA

Il Fornitore è responsabile dei Servizi software associati che subappalta a un subfornitore, ed è tenuto al pagamento di tutte le fatture emesse dal subfornitore nell'ambito del contratto subfornitura tra quest'ultimo e il Fornitore.

9. OBBLIGHI E GARANZIE DEL CLIENTE

9.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI DATI DEL CLIENTE

Il Cliente garantisce che i Dati del Cliente sono di sua esclusiva proprietà o di avere il diritto di raccogliarli e trattarli.

Il Cliente è responsabile dell'accuratezza, della qualità e della legalità dei propri Dati del Cliente e dei mezzi con cui li ha acquisiti. Il Cliente concede al Fornitore una Licenza limitata per l'utilizzo, la copia e la visualizzazione dei Dati del Cliente, nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del Contratto e al miglioramento del Software.

9.2 UTILIZZO DEL SOFTWARE

Il Cliente deve utilizzare il Software conformità a quanto stabilito dal Contratto, dalla Documentazione e dalle leggi e normative applicabili. Si impegna a non violare direttamente o indirettamente i diritti d'autore sul Software e mantenere tutti gli avvisi di proprietà che appaiono nei componenti del Software, compresa la Documentazione, che il Fornitore aggiorna regolarmente.

Il Cliente è responsabile degli Utenti autorizzati e del rispetto da parte loro del Contratto, come meglio specificato nelle Condizioni particolari, e si impegna a non rendere disponibile il Software a soggetti diversi dagli Utenti autorizzati.

Se la Proposta Commerciale prevede che anche dei Beneficiari abbiano il diritto di utilizzare il Software, il Cliente sarà responsabile del rispetto da parte dei Beneficiari dei termini di utilizzo del Software e del Contratto.

Il Cliente deve impedire qualsiasi uso non autorizzato del Software o qualsiasi uso del Software tale da causare un rischio significativo per la sicurezza del Fornitore, e deve segnalare tempestivamente al Fornitore qualsiasi uso del Software non conforme al Contratto di cui venga a conoscenza, oltre che le misure adottate per interrompere e prevenire in futuro tale non conformità.

Il Cliente non può adattare, organizzare, tradurre, retroingegnerizzare o modificare in altro modo il Software, in particolare allo scopo di creare, diffondere o commercializzare software derivati o simili. Il Cliente non può noleggiare o trasferire il diritto di accesso al Software, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

Il Cliente non può manomettere l'integrità del Software e non può tentare di ottenere un accesso non autorizzato al Software o alla Piattaforma da cui può utilizzare il Software in hosting.

Al solo scopo di formare gli Utenti autorizzati, il Cliente può, in quantità commisurate allo scopo della formazione, eseguire copie della Documentazione, purché lo faccia senza modificare il contenuto o alterare gli avvisi di proprietà intellettuale del Fornitore.

Al Cliente è vietato riprodurre il Software, anche in parte, con qualsiasi procedimento e per qualsiasi motivo, fatta eccezione per un'unica copia di backup.

La copia di backup rimane di proprietà del Fornitore. Essa deve essere protetta da furti e frodi informatiche. Il Cliente deve assicurarsi che nessuno conservi un'altra copia del Software o lo distribuisca.

È vietato disassemblare o decompilare il Software, in particolare nel tentativo di ottenere i sorgenti. Le informazioni necessarie per l'interoperabilità del Software con altri software sono disponibili presso il Fornitore, in conformità alla legislazione vigente.

In caso di uso eccedente rispetto a quello previsto (ad es.: del numero di Utenti autorizzati, di macchine o di siti) nel Modulo d'ordine, il Cliente deve pagare, entro un (1) mese dalla data di comunicazione da parte del Fornitore, un corrispettivo aggiuntivo calcolato sulla base dei prezzi del Modulo d'ordine, con l'applicazione di un coefficiente di 1,2 a titolo di penale fissa, fatto salvo il diritto del Fornitore di avviare una procedura di infrazione e di far valere qualsiasi altro rimedio del Fornitore previsto per legge, contratto o fatto illecito.

Il Cliente è tenuto a stipulare con l'editore o il distributore i contratti di Licenza necessari per l'utilizzo del Software di Terze Parti del Cliente direttamente, e sarà responsabile della loro risoluzione.

9.3 COLLABORAZIONE

Il Fornitore è tenuto ad avvisare i referenti tecnici indicati dal Cliente. Se è necessaria una sostituzione, il nome della nuova persona di contatto per il Cliente sarà comunicato al Fornitore via e-mail.

Il Cliente e il Fornitore possono incontrarsi una volta all'anno, su iniziativa del Fornitore, in un comitato direttivo strategico che riunisce i rispettivi responsabili decisionali e i principali referenti, al fine di valutare l'esecuzione e l'adempimento del Contratto. Potranno essere formulate delle raccomandazioni congiunte all'interno di un rapporto del comitato direttivo trasmesso ai rappresentanti delle Parti, che si impegnano a comunicarle ai rispettivi team.

I referenti tecnici del Cliente saranno disponibili a rispondere a qualsiasi domanda per facilitare l'esecuzione dei Servizi software associati e del Software.

Il Cliente è tenuto a rispettare le condizioni tecniche minime di utilizzo del Fornitore, accessibili al collegamento ipertestuale indicato nelle Condizioni particolari.

Il Cliente deve garantire che il proprio personale sia sufficientemente qualificato per l'utilizzo del Software.

Il Cliente è responsabile dei Dati del Cliente creati o utilizzati in relazione al Software e provvede alla loro conservazione.

Il Cliente deve consentire ai tecnici del Fornitore di accedere al suo sistema informatico affinché il Fornitore possa prestare i Servizi software associati, e si astiene dall'intraprendere qualunque operazione che impedisca o ritardi direttamente o indirettamente il Software o i servizi del Fornitore.

10. GARANZIA DI NON CONTRAFFAZIONE

Il Fornitore tiene indenne il Cliente da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti da terzi che sostengano che l'uso del Software previsto dal Contratto violi i propri diritti di proprietà intellettuale.

Il Cliente deve manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti del Fornitore da parte di terzi che sostengano che i Dati del Cliente elaborati con il Software o il Software di terze parti del Cliente violino i propri diritti di proprietà intellettuale.

Se una delle Parti è ritenuta responsabile, con una decisione giudiziaria definitiva, l'altra Parte (la "Parte mallevante") indennizza la Parte obbligata a rispettare la pronuncia per tutti i danni che questa Parte sarà tenuta a pagare, oltre che per le ragionevoli spese legali sostenute dalla stessa, a condizione che la Parte mallevante riceva dalla Parte obbligata a rispettare la pronuncia la prova della richiesta di pagamento da parte di terzi e delle spese legali fatturate e pagate.

La Parte mallevante sarà vincolata solo se (i) la Parte mallevata ne darà tempestiva notifica alla Parte mallevante, (ii) la Parte mallevata delegherà alla Parte mallevante la strategia di difesa dei propri interessi nella controversia, oltre che la redazione e la comunicazione delle risposte alla pretesa, e (iii) la Parte mallevata fornirà alla Parte mallevante tutta la ragionevole cooperazione.

Nel caso in cui sia imposto un divieto di utilizzo del Software a seguito di un'azione di contraffazione, o il divieto sia il frutto di una transazione sottoscritta dal Fornitore con il soggetto che avanza l'azione di contraffazione, il Fornitore potrà, a sua discrezione e a sue spese, o:

- ottenere per il Cliente il diritto a continuare l'uso,
- sostituire l'elemento in questione con un elemento equivalente che non sia oggetto di un'azione di contraffazione, o modificarlo in modo tale da evitare la suddetta contraffazione;
- risolvere il Contratto e rimborsare il canone di Licenza esclusivamente *pro rata temporis*, per il periodo in cui il Cliente non ha potuto utilizzare il Software dalla data del Modulo d'ordine o del rinnovo a causa dell'azione di contraffazione. Se la Licenza è perpetua, la regola *pro rata temporis* si applica per un periodo di cinque (5) anni.

11. AUDIT

Il Fornitore può richiedere e condurre un audit presso i locali del Cliente al fine di verificare il rispetto del Contratto, in particolare il rispetto dei termini di utilizzo del Software e di qualsiasi disposizione legale applicabile.

Il Cliente può richiedere un audit presso la sede del Fornitore per verificare la conformità dei Servizi software associati al Contratto.

L'audit può essere condotto dalla Parte stessa, o da un incaricato che abbia sottoscritto un accordo di riservatezza.

La Parte che intende effettuare un audit deve comunicare la propria richiesta all'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le Parti provvederanno quindi a concordare la data dell'audit tra quindici (15) e trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione.

Gli auditor lavoreranno durante l'orario di lavoro della Parte presso la quale si svolge l'audit, salvo diverso accordo tra le Parti. Nel caso in cui al personale della Parte sottoposta ad audit sia richiesto di lavorare più di un giorno-persona, la Parte sottoposta ad audit informa eventualmente l'altra Parte della necessità di addebitare il tempo eccedente dedicato. L'audit sarà sospeso fino al raggiungimento di un accordo.

Ciascuna Parte può esercitare il proprio diritto di audit una sola volta (1) nell'arco di un periodo di dodici (12) mesi. In deroga a quanto precede, qualsiasi audit di sicurezza è soggetto al preventivo consenso del Fornitore.

I risultati dell'audit, sotto forma di una dichiarazione ragionevolmente dettagliata secondo gli standard di settore, devono essere comunicati all'altra Parte. Se dalla verifica emerge che il Cliente utilizza o distribuisce il Software o i Servizi software associati in modo non conforme al Contratto e/o oltre i limiti concordati, il Cliente verserà al Fornitore i corrispettivi aggiuntivi dovuti, unitamente alla penale di cui alla sezione 9.2 delle presenti Condizioni generali, entro trenta giorni dalla data della fattura.

12. DATI PERSONALI

Fatti salvi eventuali appositi accordi tra le Parti in materia di protezione ed elaborazione dei dati in relazione al Software e ai Servizi software ai sensi del presente Contratto, ciascuna delle Parti garantisce all'altra Parte, in materia di protezione dei dati personali, in particolare, per quanto riguarda il rispetto (i) del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), (ii) della normativa nazionale applicabile e (iii) delle clausole dell'Accordo sulla protezione dei dati personali concordato tra le Parti (di seguito le "Disposizioni legali sulla privacy"), che:

il Cliente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, deve rispettare le Disposizioni legali sulla privacy ad esso applicabili: raccolta dei Dati personali del Cliente in base alla loro natura, consenso degli interessati, ove previsto, diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità, liceità e finalità del trattamento, proporzionalità dei Dati del Cliente raccolti in relazione alla finalità del trattamento, equità nella raccolta e nel trattamento dei Dati del Cliente, durata della conservazione dei Dati del Cliente, affidamento a terzi del trattamento, conformità a notifiche o ingiunzioni emesse da un'autorità di controllo e conformità a eventuali sanzioni imposte da tale autorità.

Durante l'utilizzo o la fruizione del Software o dei Servizi software associati il Cliente non può trattare, memorizzare o rendere disponibili al Fornitore dati personali sensibili.

Il Fornitore, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, si atterrà alle Disposizioni legali sulla privacy ad esso applicabili: trattare i Dati del Cliente su istruzione documentata del titolare del trattamento, nell'ambito di misure organizzative e tecniche volte a evitare qualsiasi violazione dei Dati personali del Cliente a cui abbia accesso.

Ciascuna delle Parti si impegna a costituire e conservare la prova dell'adempimento dei propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Il Cliente manleva e tiene indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa avanzata da un soggetto interessato relativamente ai dati personali del Cliente in hosting presso il Fornitore.

Qualora il Fornitore esegua delle analisi dei flussi di Dati del Cliente utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, è tenuto a renderli anonimi, se i Dati del Cliente sono personali, vale a dire a cancellare in modo irreversibile qualsiasi collegamento tra i Dati del Cliente e una specifica persona fisica.

13. RISERVATEZZA

Le Parti riconoscono che ciascuna di esse può ricevere dall'altra Parte o da terzi informazioni che costituiscono informazioni riservate non destinate ad essere divulgate a terzi.

A. DEFINIZIONE DI "INFORMAZIONI RISERVATE"

(a) Ai fini del Contratto, per "Informazioni riservate" si intendono (i) il Software programmi, comprese le copie di backup e la Documentazione e (ii) tutti i dati e le informazioni orali e scritte contenute in documenti cartacei o file elettronici messi a disposizione dell'altra Parte nell'ambito del Contratto, e identificate come tali al momento della comunicazione nelle modalità indicate di seguito, o che sono riservate per natura, o che la Parte ricevente dovrebbe sapere essere riservate ai fini del presente Contratto.

(b) In deroga a quanto precede, le Informazioni riservate non comprendono le informazioni: (i) già in possesso del destinatario senza violare alcun obbligo di riservatezza; (ii) ottenute da una fonte diversa dall'altra Parte; (iii) pubblicamente note al momento della ricezione da parte del destinatario, o successivamente rese di dominio pubblico mediante diffusione autorizzata; (iv) divulgate in risposta a un ordine di un'autorità giudiziaria o doganale o di un'autorità fiscale o previdenziale, o di qualsiasi altra autorità competente. Il beneficiario deve dimostrare la deroga da esso invocata.

B. PERSONE AUTORIZZATE A CONOSCERE LE INFORMAZIONI RISERVATE

I seguenti soggetti possono avere accesso alle Informazioni riservate:

- Personale di una delle Parti o di un Beneficiario coinvolto nell'esecuzione del Contratto,
- Società affiliate del Fornitore ("Affiliate del Fornitore"),
- Personale di subfornitori, partner o fornitori del Fornitore, del Cliente o di un Beneficiario, a condizione che:
 - questo personale sia direttamente coinvolto nell'esecuzione del Contratto e,
 - queste organizzazioni abbiano accettato di firmare un impegno di riservatezza analogo al presente impegno.

C. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a:

- utilizzare le Informazioni riservate solo per le finalità del Contratto;
- trattare le Informazioni riservate dell'altra Parte o di terzi in modo strettamente confidenziale, quantomeno con la stessa ragionevole cura con cui impedisce la diffusione delle proprie Informazioni riservate.

Salvo previo consenso scritto dell'altra Parte, nessuna delle Parti può diffondere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, tramite interposta persona, in qualsivoglia forma (scritta, orale, mediante riproduzione totale o parziale in un altro documento o in un altro strumento informatico), con qualsivoglia mezzo, le Informazioni riservate contenute in, a titolo puramente esemplificativo:

- documenti contrattuali, in particolare la Proposta Commerciale e il Modulo d'ordine;
 - documenti esecutivi del contratto, quali report, verbali, piani di lavoro, piani della qualità, fatture;
 - scambi di corrispondenza postale o elettronica, in qualsiasi formato;
 - incontri di persone quali seminari, forum, conferenze, colloqui o altri incontri di persona o a distanza e online;
- Il Cliente accetta che il Fornitore possa accedere ai Dati del Cliente e trattarli, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, per esigenze di monitoraggio e miglioramento del Software e per scopi statistici.

D. COOPERAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE

Ciascuna Parte si adopera al meglio per assistere l'altra Parte nell'individuazione e prevenzione dell'uso o della diffusione non autorizzati delle Informazioni riservate.

Ciascuna Parte è tenuta a segnalare all'altra Parte, non appena possibile, qualora venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che una persona che ha accesso alle Informazioni riservate abbia violato o intenda violare questa clausola del Contratto.

Ciascuna Parte deve cooperare con l'altra Parte per prevenire o porre fine al disagio che potrebbe derivarne.

Il Cliente impone anche ai Beneficiari il rispetto della presente clausola di riservatezza.

E. RESTITUZIONE O DISTRUZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di distruggere o restituire, in tutto o in parte, le Informazioni riservate. La registrazione della distruzione mediante cancellazione o altro metodo deve avvenire con le stesse modalità previste per la restituzione.

La restituzione o la distruzione deve avvenire entro otto (8) giorni di calendario, salvo diverso accordo tra le Parti, in particolare in caso di implementazione di un rollback.

In ogni caso, ciascuna Parte si assicura che non sia conservata alcuna copia parziale o totale, nemmeno dai suoi rappresentanti o da persone che hanno avuto accesso alle informazioni riservate, salvo che una Parte sia vincolata da un obbligo legale inderogabile di conservare le informazioni in questione, nel qual caso dovrà informare l'altra Parte.

F. DURATA DELL'IMPEGNO DI RISERVATEZZA

La presente clausola di riservatezza produce effetti dalla data di efficacia del Contratto o, qualora concordato dalle Parti, retroattivamente dalla data in cui le Parti hanno iniziato a scambiarsi informazioni sull'oggetto del Contratto.

La presente clausola rimarrà efficace per la durata del rapporto contrattuale tra le Parti, più ulteriori cinque (5) anni dalla fine del rapporto contrattuale, sia essa avvenuta per scadenza o per risoluzione.

14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, le Parti concordano le seguenti esclusioni e limitazioni, fermo restando che le clausole in questione non si applicano in caso di colpa grave o dolo.

Il Cliente si impegna a rendere applicabile questa clausola nei confronti dei Beneficiari, i quali rispondono in solido con il Cliente dell'adempimento del Contratto.

14.1 ESCLUSIONI

Le Parti concordano che qualsiasi azione legale in relazione a un presunto inadempimento del presente Contratto dovrà essere avviata entro due anni dalla data della violazione, senza tener conto della data in cui diviene nota.

Il Software è utilizzato sotto la direzione, il controllo e la responsabilità del Cliente. Di conseguenza, il Fornitore non risponde per eventuali danni dovuti a (i) uso del Software non conforme al Contratto, inclusa la Documentazione o le raccomandazioni del Fornitore (ii) errori di configurazione e impostazione da parte del Cliente o di terzi, o (iii) inesattezza delle informazioni, errori di elaborazione o errori nella gestione dei Dati del Cliente da parte del Cliente o di terzi.

Il Fornitore non risponde di alcun danno derivante direttamente o indirettamente da un Software di Terze Parti.

Il Fornitore declina ogni responsabilità per interruzioni o danni causati da reti di comunicazione elettronica, in particolare da Internet.

In nessun caso il Fornitore e le Affiliate del Fornitore rispondono per la perdita di dati o contenuti, ivi compresa la perdita di Dati del Cliente, lucro cessante, interruzione dell'attività, o per qualsiasi danno indiretto, incidentale, speciale, consequenziale, esemplare, punitivo o di aspettativa dovuto o relativo al Software, ai Servizi software associati o alla Licenza fornita dal Fornitore, anche qualora il Fornitore fosse informato del possibile verificarsi tali danni, e anche qualora un rimedio limitato previsto non raggiunga lo scopo previsto.

14.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Software, la Licenza e i Servizi software associati sono forniti "nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano".

Fatta eccezione per le dichiarazioni e le garanzie espresse nel presente Contratto, il Fornitore non fornisce alcuna garanzia, esplicita né implicita, ivi comprese, a titolo esemplificativo, garanzie di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o, per quanto a conoscenza del Fornitore, di conformità alle leggi o alle norme amministrative per il Software e i Servizi software associati.

La responsabilità di ciascuna Parte per i danni diretti eventualmente subiti a causa di violazioni commesse durante l'esecuzione del Contratto è limitata all'importo dovuto dal Cliente o dal Beneficiario al Fornitore nei dodici (12) mesi precedenti l'evento che ha dato origine alla responsabilità della Parte inadempiente.

L'onere della prova grava sulla parte che invoca l'inadempimento.

Il risarcimento del danno sarà sommato o trattenuto da qualsiasi fattura pagabile dal Cliente o dal Beneficiario al Fornitore, emessa per la Licenza e i Servizi software associati.

14.3 FORZA MAGGIORE

Una Parte non si considera inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali se l'adempimento da parte sua è ritardato, ostacolato o impedito da un evento di forza maggiore (ad eccezione degli obblighi di pagamento), vale a dire qualsiasi evento al di fuori del controllo di quella Parte, i cui tempi non potevano essere ragionevolmente previsti al momento della conclusione del Contratto e i cui effetti non possono essere evitati con opportune misure. Per eventi di forza maggiore si intendono, a titolo meramente esemplificativo: l'azione di terzi rispetto al Contratto, epidemie, pandemie, calamità naturali, interruzione dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica ordinata da un'autorità politica, amministrativa o giudiziaria o qualsiasi divieto disposto da tali autorità, atti dolosi di criminalità informatica, difficoltà specifiche delle reti di comunicazione elettronica, come l'interruzione casuale del corretto funzionamento tecnico, fluttuazioni della larghezza di banda.

Se l'impedimento si presenta come temporaneo, le Parti si consultano per decidere se sospendere l'adempimento dell'obbligo, oppure se l'impedimento derivante dall'evento di forza maggiore giustifichi la risoluzione del Contratto. Se l'impedimento è considerato definitivo da entrambe le Parti, si deve applicare la legge vigente.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA

Ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, le Parti hanno la facoltà, esercitabile mediante comunicazione a mezzo di lettera a/r, di risolvere il presente Contratto, previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione .

Decorso infruttuosamente detto termine, la Parte adempiente potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la risoluzione del contratto, previo in ogni caso l'obbligatorio tentativo di trovare una soluzione amichevole, come previsto nella sezione 18.1 "RICERCA DI UN ACCORDO AMICHEVOLE".

In caso di risoluzione dovuta a inadempimento da parte del Cliente, quest'ultimo dovrà pagare tutti gli importi rimanenti dovuti fino alla fine del periodo corrente di Licenza e dei Servizi software associati, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione per inadempimento sostanziale del Fornitore, il Cliente pagherà tutti gli importi ancora dovuti, purché non interessati dall'inadempimento del Fornitore, fino alla fine del periodo in corso della Licenza e dei Servizi software associati, fermo restando il risarcimento del danno, entro il limite previsto nella sezione "LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ".

16. VARIE

16.1 ASSICURAZIONI

Il Fornitore dichiara di essere assicurato presso una compagnia assicurativa solvibile per le conseguenze dannose degli atti per i quali può essere chiamato a rispondere ai sensi del Contratto, tra cui, a titolo esemplificativo, errori e omissioni, danno economico, violazioni informatiche, danni a persone, perdita di dati e morte, e con una copertura non inferiore al massimale di responsabilità indicato nella sezione "LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE".

Ciascuna Parte dichiara di aver stipulato tutte le polizze assicurative necessarie per i propri locali, le proprie attrezzature e il proprio personale, a copertura dei danni a persone e dei danni materiali e immateriali che potrebbe subire o causare.

Il Cliente dichiara di essere assicurato contro i danni di attacchi informatici e perdite operative.

16.2 RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA (CSR)

Il Fornitore si impegna a rispettare, e impone ai propri dipendenti e a qualsiasi subfornitore di rispettare, le leggi vigenti relative agli standard etici e al comportamento responsabile, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative ai diritti umani, al diritto del lavoro, alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro la corruzione.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce di essere correttamente registrata e abilitata a svolgere la propria attività, che la stipula del presente Contratto non viola alcun altro accordo o diritto di terzi e che né essa, né alcuna delle sue controllate, né alcun Beneficiario è sotto inchiesta da parte di autorità amministrative o giudiziarie per violazione delle leggi in materia di corruzione e riciclaggio di denaro.

Per l'intera durata del Contratto, ciascuna Parte si impegna a rispettare la legislazione ad essa applicabile e a non pagare, promettere o autorizzare pagamenti in denaro o di alcunché di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, allo scopo di indurla a prendere una decisione, o di ottenere o mantenere l'attività relativa al Contratto.

16.3 CESSIONE

Il Contratto non può essere ceduto, conferito o trasferito, nemmeno in parte, a titolo oneroso o gratuito, dalle Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. In via eccezionale, il Fornitore può cedere il presente Contratto, anche in parte, (i) a una qualsiasi delle sue Affiliate, o nell'ambito di un cambio di controllo o dell'acquisizione di EasyVista o del suo patrimonio o (ii) a un istituto finanziario per la riscossione di crediti.

La Parte il cui Contratto è stato ceduto non può rifiutare la cessione se il cessionario del Contratto non è un concorrente diretto della Parte il cui Contratto è stato ceduto o se non sussiste alcun conflitto di interessi.

16.4 DIVIETO DI SOLLECITAZIONE DEL PERSONALE

Le Parti non possono sollecitare o assumere personale dell'altra Parte in relazione al Contratto senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, per l'intera durata del Contratto e per un (1) anno dopo la sua cessazione, sia che avvenga per scadenza che per risoluzione della Licenza. Questa clausola non si applica alla sollecitazione o all'assunzione di un lavoratore a seguito di annuncio pubblicitario disponibile al pubblico, in assenza di sollecitazione precedente o contatto diretto precedente del lavoratore.

La Parte inadempiente rispetto a questo obbligo è tenuta a versare all'altra Parte, in un'unica soluzione, un indennizzo equivalente a una (1) annualità della retribuzione netta percepita dal lavoratore sollecitato o assunto nei dodici (12) mesi precedenti la sollecitazione o l'assunzione.

Il Cliente risponde di questa sanzione anche qualora la sollecitazione o l'assunzione sia stata posta in essere da un Beneficiario.

16.5 RINUNCIA AI DIRITTI

La mancata pretesa di una Parte, in una determinata situazione, all'adempimento di un obbligo contrattuale dell'altra Parte, non pregiudica in alcun modo il diritto di quella Parte di pretendere l'adempimento dell'obbligo in questione in un momento successivo, e non equivale pertanto a una rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

L'eventuale rinuncia è efficace solo se formulata per iscritto e sottoscritta dalla Parte che rinuncia.

16.6 CLAUSOLA DI INVALIDITÀ PARZIALE

Qualora una o più clausole del Contratto siano ritenute o dichiarate invalide secondo una legge, una normativa o a seguito di una decisione definitiva di un tribunale competente, le altre clausole rimarranno pienamente efficaci, a meno che la clausola non valida non riguardi un elemento decisivo per l'impegno delle Parti o di una di esse, e, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, le rispettive clausole saranno mantenute nella misura massima consentita dalla legge applicabile.

16.7 TITOLI

Nel caso in cui il titolo di una sezione sia in contraddizione con il contenuto della sezione stessa, il contenuto prevarrà sul titolo.

16.8 REFERENZE COMMERCIALI

Se non diversamente stabilito nel Modulo d'ordine, il Fornitore può citare il Cliente come referencia commerciale in qualsiasi documentazione cartacea o elettronica o in altri supporti quali siti web, brochure, proposte commerciali.

Il Cliente autorizza il Fornitore a pubblicare una testimonianza o un'esperienza del Cliente, il cui contenuto deve essere preventivamente approvato dal Cliente. Il consenso del Cliente può essere validamente espresso via e-mail.

16.9 CLAUSOLA DI ULTRATTIVITÀ

Le sezioni delle presenti Condizioni generali relative alle dichiarazioni e garanzie, ai diritti di proprietà intellettuale, alla riservatezza, alla responsabilità, al divieto di sollecitazione del personale e alle referenze commerciali rimarranno efficaci anche dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto. Lo stesso vale per le clausole relative al rollback contenute nelle Condizioni particolari.

16.10 INTERO ACCORDO DELLE PARTI

Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce tutte le dichiarazioni o gli accordi presi prima dell'efficacia del Contratto, scambiati tra il Cliente e il Fornitore, in merito all'oggetto e all'adempimento del Contratto.

17. NOTIFICA E FIRMA

Qualsiasi comunicazione nell'ambito del presente Contratto deve essere effettuata all'indirizzo indicato nel Modulo d'ordine o all'indirizzo registrato del Cliente, salvo successiva comunicazione di variazione di indirizzo data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le Parti concordano che, fino a prova contraria, faranno fede tra le Parti le informazioni contenute nei sistemi informatici del Fornitore.

Il Contratto può essere sottoscritto con firma elettronica o autografa, in una o più copie, ciascuna delle quali costituirà un originale, sia in forma cartacea che elettronica.

Le Parti riconoscono alla firma digitale lo stesso valore legale della firma autografa.

18. CONTROVERSIE

Le Parti convengono espressamente che il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Le Parti convengono altresì che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente contratto, salvo che essa rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.